


N. 00614/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02291/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2014, proposto da:
Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Associazione Caccia e Natura;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1 - del D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2014/2015", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato l'attività venatoria per la prossima stagione, con preapertura dal 1 settembre 2014;

2 - dei DD.AA. un. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio, con i quali l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere ISPRA, in violazione dell'art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.;

3 - del D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto "Modifiche al calendario venatorio 2014/2015", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, a modifica del proprio precedente D.A. n. 45/gab, ha disposto, da un lato, la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale alla fine della giornata di caccia, e, dall'altro lato, ha esteso il regime di preapertura della stagione venatoria anche alla specie "Colombaccio", prevedendone il prelievo anticipato di tre settimane (nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che legittimino l'adozione della richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

Respinge l'istanza e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 settembre 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 21 agosto 2014.


Il Presidente
Filoreto D'Agostino

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 25/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Palermo SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Anastasi Nunziello

Presso:

Segreteria Tar

Via Butera, 6 90133 Palermo Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

Si comunica che in data 11/09/2014 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 671/2014 con il seguente esito:

Respinge,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 2291/2014

Parti	Avvocati
Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus	Bonanno Antonella Giudice Nicola

Contro:

Parti	Avvocati
Associazione Caccia E Natura, ed altri	Anastasi Nunziello

Palermo, li' 11/09/2014

l'operatore amministrativo